

CONVENZIONE TRA
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI MESSINA
E
L'Associazione "ANGELI SULL'ASFALTO"

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Messina (di seguito denominato UEPE), codice fiscale 97028310833, nella persona del Direttore Dr.ssa Angela Sciavicco, nata a Messina il 09.11.1969, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell'UEPE, in Via Consolare Valeria. 2 ; e L'Associazione "ANGELI SULL'ASFALTO" rappresentata nella persona del Presidente Barbasini Lucilla, nata a Pontremoli il 12.12.1956, C.F. 90016390834 elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, i Terme Vigliatore (ME), Via Nazionale Vigliatore, 269.

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"

Vista la Legge n. 354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che "(..) l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato (..);

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1, comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa"

all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

all'art. 118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

l'art. 168 bis c. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";

l'art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale";

